

CITTA' DI LECCE
COMANDO POLIZIA LOCALE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER I SERVIZI RESI DALLA POLIZIA
LOCALE A FAVORE DI PRIVATI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 7 gennaio 2019

ART. 1

Finalità

Il presente regolamento disciplina le attività di erogazione di servizi resi dalla Polizia Locale per conseguire obiettivi di risparmi di gestione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della Legge 449/97, dell'art. 119 del D.lgs 267/2000, dell'art. 15, comma 1, lett. D) del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001, e così come previsto nell'art. 22, c.3 bis del D.L. n°50 del 24 aprile 2017, convertito con Legge n.96 del 21 giugno 2017.

L'erogazione di servizi aggiuntivi verso terzi, rispetto a quelli istituzionalmente assicurati dal Comune di Lecce, ha la finalità di ristorare l'Ente da impegni aggiuntivi e di mettere a disposizione di altri soggetti privati i servizi del personale della Polizia Locale.

ART. 2

Contenuti e destinatari

Le convenzioni con i promotori/organizzatori di eventi sono finalizzate a garantire, con personale idoneo e qualificato, la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, nelle aree interessate dagli eventi.

ART. 3

Individuazione delle iniziative

Al fine di rendere nota la possibilità di usufruire di servizi forniti dal Comune, saranno predisposte delle comunicazioni pubblicitarie contenenti i servizi messi a disposizione, i corrispettivi richiesti e stabiliti con successiva deliberazione della Giunta Comunale e le modalità di attuazione dell'iniziativa. Queste informazioni pubblicitarie, saranno inserite nel sito internet del Comune, e pubblicizzate in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.

ART. 4

Servizi aggiuntivi

Per attività e iniziative organizzate o promosse da soggetti privati (persone fisiche o giuridiche, quali enti, aziende, società, ditte, organizzazioni, associazioni, comitati, etc.) nel territorio di questo comune, per le quali è dovuto il rimborso delle spese del personale della Polizia Locale impiegato per garantire la sicurezza urbana e la fluidità della circolazione stradale, si intendono quelle attraverso cui è perseguita una utilità esclusiva, anche di natura economica, sia a favore del soggetto promotore e sia dei destinatari dell'attività o dell'iniziativa, prive di interesse pubblico e che perseguono finalità lucrative.

A titolo meramente esemplificativo si individuano le seguenti:

- scorte per trasporti eccezionali o altro;
- servizi in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche quali: sagre, fiere, manifestazioni sportive, folcloristiche o culturali, spettacoli teatrali o musicali, concerti, ecc.;

- servizi connessi a manifestazioni commerciali;
- servizi di viabilità per lavori stradali;
- manifestazioni private in genere.

I servizi a favore di privati possono essere svolti sia in orario di servizio che in straordinario dal personale della Polizia Locale, in tale ultimo caso, con le opportune maggiorazioni, in relazione alla natura e tipo di servizio da effettuare e con le modalità di cui all'art 56-bis e 56-ter del vigente CCNL 2016/2018.

Il corrispettivo per il servizio svolto in orario ordinario viene incassato dal Comune e non viene pagato al dipendente poiché rientra nel normale orario di lavoro.

Gli importi relativi alle prestazioni su indicate sono assoggettabili ad IVA, ed il costo personale è in gestione IRAP commerciale.

I servizi aggiuntivi di cui all'elenco precedente prestati dal personale di Polizia Locale al fine di rinforzare altri Comandi e svolti ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 4) lett. C) della L. n. 65/1986 e degli artt. 6, comma 3, lett. f) e 7, comma 2, della L.R. Puglia n. 37/2011, devono essere remunerati dagli organizzatori privati direttamente al personale utilizzato secondo le tariffe indicate dal Comune di Lecce nella convenzione.

Qualora l'evento rientri nei casi di esclusione di cui al successivo art. 5, il Comune richiedente deve provvedere al pagamento del personale impiegato mediante determina di impegno e liquidazione degli importi richiesti in favore dell'Amministrazione Comunale di Lecce.

ART. 5

Casi di esclusione

Sono escluse dall'ambito delle prestazioni a pagamento di cui al precedente articolo le attività, gli eventi e le manifestazioni di interesse pubblico, promossi o organizzati:

- a) Da questa Amministrazione Comunale e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 ¹nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali al fine di perseguire interessi pubblici della collettività;
- b) Da soggetti privati o di natura privata (quali partiti o movimenti politici, sindacati, enti o istituzioni religiosi, associazioni di appartenenti alle Forze Armate o di Polizia) purché le attività e le manifestazioni abbiano funzione educativa o sociale o culturale che coinvolga l'intera collettività indistintamente con apposita certificazione rilasciata dal settore comunale competente;
- c) Da soggetti privati di cui alla precedente lettera b) la cui attività è

¹ 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

limitata alla gratuita promozione o organizzazione e gestione degli eventi e delle manifestazioni, mentre l'intera spesa necessaria per la loro realizzazione è a carico di questa Amministrazione Comunale o di altra amministrazione pubblica; non rientrano in questa fattispecie le attività, le manifestazioni, gli eventi per cui questa Amministrazione ha già concesso gratuita sponsorizzazione ovvero un contributo di qualunque natura, ovvero, ancora, l'utilizzo gratuito di aree pubbliche o locali comunali.

I casi di esclusione da contribuzioni onerose devono essere espressamente previsti con atto deliberativo della Giunta Comunale, acquisito il parere del Comandante della Polizia Locale.

ART. 6

Convenzione per l'erogazione di servizi

La gestione dell'erogazione di servizi viene regolata mediante sottoscrizione di un'apposita convenzione, di cui all'allegato B, nella quale sono, in particolare, stabiliti:

- la decisione di accoglimento o rigetto dell'istanza presentata, da parte del Comandante della Polizia Locale;
- la durata precisa della convenzione;
- la somma stabilita da pagare per l'erogazione;
- l'oggetto o gli oggetti della convenzione;
- i settori, gli uffici ed il personale direttamente coinvolto;
- la responsabilità giuridica delle due parti;
- le clausole di tutela in caso di inadempienza;
- il codice fiscale e/o la partita IVA del soggetto richiedente.

ART. 7

Corrispettivo dell'utenza

Il promotore/organizzatore richiedente il servizio dovrà pagare all'Amministrazione Comunale una somma corrispondente all'importo del numero di ore di lavoro ordinario e straordinario richiesto, calcolato sulla base delle vigenti tariffe orarie, maggiorate degli oneri identificati ai sensi dell'art. 243 comma 3 del Tuel, comprensiva pertanto di emolumenti corrisposti al personale, oneri a carico dell'Ente, spese organizzative e di gestione dei mezzi operativi necessari all'espletamento del servizio.

Qualora il servizio dovesse essere effettuato anche durante le ore normali dei pasti (dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 19.00 alle ore 21.00) gli interessati dovranno pagare una somma pari all'ammontare di un buono pasto, secondo i parametri in possesso dell'Amministrazione Comunale, per ogni operatore impiegato nel servizio e per ogni pasto.

Il corrispettivo dovrà essere pagato anticipatamente, secondo le modalità previste al successivo art. 9.

ART. 8

Utilizzo degli introiti derivanti dall'erogazione di servizi.

Trimestralmente l'Amministrazione provvederà, previa Determinazione di liquidazione del Dirigente della Polizia Locale, a liquidare agli operatori che hanno prestato i suddetti servizi, un compenso pari alle effettive ore di lavoro svolto, commisurato alla vigenti tariffe per lavoro straordinario. Altresì si provvederà alla liquidazione dei compensi per ciascun pasto in base ai parametri in possesso dell'Amministrazione Comunale e come stabiliti al precedente articolo.

Nel PEG della Polizia Municipale di questo Ente sarà prevista, nella parte delle Entrate apposito capitolo, ove registrare le somme introitate a norma del presente regolamento e, nella parte Uscite due distinti capitoli destinati alla corresponsione delle somme dovute, rispettivamente, a titolo di lavoro straordinario e a titolo di buono pasto.

ART. 9

Presentazione della richiesta e istruttoria

Le domande per ottenere i servizi indicati nei precedenti punti, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato "C", dovranno essere presentate in carta semplice al Sindaco almeno 20 giorni prima dell'inizio del servizio nelle ipotesi previste dall'art. 4.

Il Comando della Polizia Locale comunica, non oltre 10 giorni dal ricevimento della domanda, l'esito dell'istruttoria e l'eventuale ammontare dell'importo necessario per effettuare il servizio al richiedente, il quale provvede a versare l'intera somma sul C/C n. 218020 intestato al Comune di Lecce - Servizio Tesoreria codice IBAN IT810010051600000000218020, indicando nella causale del versamento "Contributo per prestazione di servizi prestati dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Lecce in occasione ... (specificare la data e la manifestazione/evento)...".

La ricevuta del versamento deve essere presentata al Comando di Polizia Locale dall'interessato entro i 5 giorni precedenti l'inizio del servizio richiesto. L'esecuzione del servizio è subordinata all'avvenuto versamento del corrispettivo da parte del richiedente nella misura stabilita nella comunicazione, di cui al secondo comma, dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.

In assenza di tale versamento l'elargizione del servizio non verrà effettuata ed il Comune non potrà consentire lo svolgimento dell'evento.

A prestazione eseguita, qualora il numero delle ore effettuate sia superiore al numero previsto, il Comandante della Polizia Locale, sulla base dell'effettivo numero di ore di servizio effettuate, provvede alla quantificazione della somma ulteriormente dovuta, al fine di richiedere l'integrazione dell'importo depositato.

L'eventuale integrazione dell'importo depositato deve essere effettuata dagli interessati entro dieci giorni dalla richiesta.

Sarà cura del Comandante della P.L. provvedere a trasmettere all'Ufficio del Personale, al fine della corresponsione della retribuzione straordinaria dovuta

per il trimestre, la determinazione di liquidazione sulla base delle ore effettuate dal personale per ogni prestazione a favore di terzi con le modalità definite nel contratto decentrato sottoscritto successivamente all'entrata in vigore del CCNL 2016/2018 artt. 56-bis e 56-ter.

ART. 10 **Diritto di rifiuto dell'erogazione servizi**

L'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi erogazione di servizi qualora:

- d) Ritenga che essi possano essere richiesti per: attività o manifestazioni ritenute pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero vietate da norme di Legge;
- e) Si presentino situazioni che rendano impossibile l'impiego del personale comunale in questa iniziativa;
- f) Il richiedente risulti inadempiente al pagamento di convenzioni precedentemente stipulate;
- g) Vi siano impegni di servizio che non consentano la prestazione richiesta;
- h) L'attività o l'evento o la manifestazione coincida, per quanto concerne il luogo e la data di svolgimento, con altra attività o manifestazione autorizzata.

ART. 11 **Trattamento dei dati personali**

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.L.vo 30 Giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lecce, in persona del suo legale rappresentante che può nominare uno o più responsabile del trattamento in conformità della legge citata.

I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.

I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

ART. 12 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.